

Disciplinare interno per il funzionamento del Centro Incontro Comunale

Disposizioni circa gli orari di apertura, le attività, l'utilizzo dei locali e delle attrezzature, l'acquisizione e l'uso delle risorse economiche del Centro Incontro Comunale.

CAPO I – Attività del Centro Incontro Comunale

Art. 1 Premessa

1. Richiamati i principi generali, lo scopo e gli obiettivi del *Regolamento per il funzionamento del Centro Incontro Comunale*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 29.09.2022 (di seguito “Regolamento”), ai sensi dell’Art. 3 del medesimo Regolamento, con il presente documento si intende disciplinare l’utilizzo del Centro Incontro Comunale (di seguito anche “Centro”).

Art. 2 Orari di apertura e attività del Centro Incontro Comunale.

1. I locali del Centro Incontro Comunale sono aperti agli iscritti in specifiche fasce orarie giornaliere; l’orario delle singole attività viene approvato annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato Direttivo del Centro stesso.

2. Potranno essere inserite nella programmazione annuale delle attività di cui al comma precedente, su proposta del Comitato Direttivo del Centro, anche iniziative aperte ai non iscritti al Centro.

Art. 3 Pubblicizzazione delle attività.

1. In merito alla pubblicizzazione delle iniziative di cui sopra si precisa che nella bacheca esterna e nei locali del Centro Incontro Comunale possono essere affisse o depositate esclusivamente comunicazioni del Comitato Direttivo, del Comune e eventualmente altre, solo se espressamente autorizzate, di volta in volta dal Comune stesso.

CAPO II – Concessione dei locali del Centro Incontro Comunale per attività continuative da parte di Enti terzi

Art. 4 Generalità e disciplina.

1. Al fine di promuovere le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 2 del Regolamento, il presente Capo disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali del Centro per lo svolgimento delle attività a favore della terza età aventi finalità sociali ed

aggregative, previa autorizzazione da parte della Ripartizione competente e secondo la programmazione annuale delle attività di cui al precedente art. 2 o comunque con esse compatibili.

Art. 5 Locali disponibili.

1. I locali messi a disposizione per le finalità di cui al precedente art. 3 sono gli spazi interni ed esterni afferenti al Centro d'Incontro comunale.

Art. 6 Concessionari.

1. L'utilizzo degli spazi di cui all'Art. 4 può essere concesso a:

- Enti pubblici;
- Enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- Persone giuridiche, operanti nei settori culturali, sportivi e ricreativi aventi anche scopo di lucro.

Art. 7 Criteri di concessione.

1. Gli spazi oggetto del presente disciplinare possono essere utilizzati esclusivamente per attività a favore della terza età aventi finalità sociali ed aggregative, previa autorizzazione da parte della Ripartizione competente.

2. L'uso degli spazi potrà essere avviato su iniziativa del concessionario richiedente per l'attivazione delle specifiche attività nell'ambito del progetto presentato dal medesimo ed autorizzato da parte della Ripartizione competente. Eventuale rinnovo alla concessione sarà subordinata a specifica richiesta da presentare, da parte del concessionario, nei tempi necessari al fine di garantire la corretta prosecuzione dell'attività in corso.

3. L'utilizzo dei locali è concesso, compatibilmente alle esigenze gestionali del Centro e all'effettiva disponibilità degli spazi in base alla programmazione annuale delle attività di cui al precedente art. 2, secondo i seguenti criteri:

- 1) Congruità e coerenza del progetto presentato dal concessionario alle finalità ed ai principi generali disciplinati dal Regolamento del Centro;
- 2) Qualità del progetto presentato per l'attività da svolgere nell'ambito della concessione degli spazi;
- 3) Numero congruo di preadesioni da parte dei fruitori delle attività, e comunque non inferiore a 5 (cinque).

4. Nel caso in cui le domande superassero le effettive disponibilità, la Ripartizione competente si riserva la facoltà di concedere gli spazi in base al seguente ordine di priorità:

- 1) Qualità del progetto, da valutarsi in base agli scopi ed agli obiettivi regolamentari;
- 2) Numero di preadesioni;
- 3) Ordine cronologico di arrivo dell'istanza di uso degli spazi.

5. L'effettivo utilizzo degli spazi potrà decorrere a seguito:

- 1) della sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di cui al successivo art. 7, comma 4, oltre alla eventuale ulteriore documentazione integrativa disposta di volta in volta dalla suddetta autorizzazione, ai sensi del Regolamento e del presente disciplinare;
- 2) dell'eventuale ricezione di versamento del canone di cui al successivo art. 8.

Art. 8 Modalità di richiesta di utilizzo in concessione temporanea degli spazi.

1. I soggetti interessati devono presentare la richiesta di uso degli spazi ai sensi del presente Capo, allegando all'istanza il progetto dell'attività che si intende intraprendere a favore dei fruitori.
2. La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo all'uopo predisposto dalla Ripartizione competente.
3. La richiesta di utilizzo deve essere inoltrata, tramite protocollo, al Dirigente della Ripartizione competente, che provvederà a rilasciare l'autorizzazione, previa verifica della compatibilità con la programmazione delle attività e con gli orari di apertura del Centro Incontro Comunale e del rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dal presente disciplinare e fornendone comunicazione al Comitato Direttivo del Centro stesso.
4. Il concessionario dei locali, prima dell'avvio delle attività da svolgere a favore dei fruitori, dovrà sottoscrivere dichiarazione con la quale si assume l'obbligo di garantire un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti e di riconsegnare i locali integri. Deve assumersi, altresì, l'impegno di segnalare eventuali danni agli impianti, ai mobili, alle attrezzature ed alle strutture.

Art. 9 Tariffe.

1. La concessione in uso temporaneo dei locali sarà subordinata al versamento anticipato di una cifra pari al 30% del canone complessivo, da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune di Bra.
2. Il canone di concessione di cui al precedente comma 1, sarà calcolato dal prodotto del canone orario in vigore con il numero di ore concesse.
3. La Ripartizione comunale, in relazione all'attività oggetto di concessione, può richiedere ulteriormente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni arrecati al bene concesso in uso.
4. Il canone di concessione non verrà applicato nel solo caso in cui il concessionario sia persona giuridica senza scopo di lucro e, per l'attività oggetto di concessione, non venga richiesta la compartecipazione economica degli stessi fruitori dell'attività.

Art. 10 Responsabilità.

1. Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze eventualmente previste per il tipo di attività organizzata.
2. Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni provocati alle persone e alle cose nell'occasione dello svolgimento delle attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento, salvo le specifiche responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietario dell'immobile ed in qualità di gestore del Centro.
3. Il concessionario è responsabile di tutti i fatti che possono accadere presso i locali in uso, assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, in ordine ad incidenti di qualsiasi genere che dovesse arrecare o dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività.

4. Il concessionario è responsabile dei danni provocati ai mobili, impianti, strutture ed ai locali di proprietà del Comune nel periodo d'uso, assumendosi l'onere del completo ed immediato risarcimento.

5. L'Amministrazione può, a seconda dell'attività promossa dal concessionario, richiedere allo stesso adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 Disposizioni generali.

1. Il deposito di materiali e/o attrezzature necessari allo svolgimento delle attività oggetto di concessione presso gli spazi del Centro è consentito previa autorizzazione della Ripartizione competente.

2. L'Amministrazione non è responsabile dei beni, dei materiali e delle attrezzature che il concessionario introduce presso i locali del Centro, salvo la copertura assicurativa stipulata dall'Amministrazione medesima a favore degli iscritti al Centro.

3. La Ripartizione competente si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso degli spazi in caso di inadempienza da parte del concessionario al disposto del presente disciplinare ed alle disposizioni di cui all'atto autorizzativo.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo dei locali per i propri fini istituzionali, così come il diritto di revocare o sospendere concessioni di utilizzo in base a valutazioni di ordine pubblico, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la concessione di un locale alternativo.